



AMBIENTE TRASPARENTE ONLUS, ARTE DI VIVERE, CITTADINI PER FONTE NUOVA E' NOSTRA, CODICI – Centro per i diritti del cittadino, COMITATO CITTADINI PER FONTE NUOVA, COMITATO DIFESA AMBIENTE GUIDONIA MONTECELIO, COMITATO RESIDENTI COLLEFERRO, COMITATO SALUTE E AMBIENTE ASL ROMA 5, EARTH ODV, GENTE DI FONTE NUOVA, GUARDIA RURALE AUSILIARA NOGRA - FONTE NUOVA, INSIEME PER COLLE FIORITO, LA SESTA STELLA di Guidonia Montecelio, MARCOSIMONE ONLINE AMICI DI SEMOLA, PRO COLLEVERDE 2, PRO SANTA LUCIA, Circolo ZERO WASTE Guidonia Montecelio

REGIONE LAZIO

VIA PEC 3.6.2023

protocollo@regione.lazio.legalmail.it

Al presidente di Regione Lazio, FRANCESCO ROCCA

GABINETTO.GIUNTA@REGIONE.LAZIO.IT

All'Assessore del Ciclo dei Rifiuti e la Tutela del Territorio, FABRIZIO GHERA

f.ghera@regione.lazio.it

c.c.

avv Carmine Laurenzano

c.laurenzano@avvocatigiustilaurenzano.it

Al Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili

Ente Gestore del Parco dell'Inviolata

Pres.Barbara Vetturini

ente@pec.parcolucretili.it

ARPA LAZIO

Direzione Tecnica

PEC: direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it

ARPA. LAZIO - SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA

PEC: sedediroma@arpalazio.legalmailpa.it

Al Sindaco del Comune di Guidonia Montecelio, Mauro Lombardo

protocollo@pec.guidonia.org

Al Sindaco del Comune di Fonte Nuova, Piero Presutti

Al vice Sindaco, Umberto Falcioni

protocollo@cert.fonte-nuova.it

Ministero della Cultura- Segretariato Regionale

del Ministero della Cultura per il Lazio

mbac-sr-laz@mailcert.beniculturali.it

Al Sottosegretario Vittorio Sgarbi

sottosegretario.sgarbi@pec.cultura.gov.it

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio

per l'area Metropolitana di Roma e per la provincia di Rieti

mbac-sabap-met-rm@mailcert.beniculturali.it

valentina.milano@beniculturali.it

Ministero della Transizione Ecologica

Direzione Generale per l'Economia Circolare

Direttore Ing. Laura D'Aprile

ECI@pec.minambiente.it

Ministero della Transizione Ecologica

Direzione Generale per il Risanamento Ambientale Divisione III – Bonifica siti contaminati

Ing. Luciana Di Stasio

RIA@pec.minambiente.it

NOE Nucleo Operativo Ecologico Carabinieri

noermcdo@carabinieri.it

Gruppo Carabinieri Forestali di Roma – NIPAAF

Att.ne Col. Dario BURATTINI

frm43063@pec.carabinieri.it

Ecc.mo Sig. Procuratore Capo

Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Tivoli

segreteria.procuratore.procura.tivoli@giustizia.it

Oggetto: **AREA DELL'INVIOLATA DI GUIDONIA MONTECELIO con Discarica e TMB – Istanza di Verifica**
Procedimenti regionali ancora pendenti tra cui: Denominazione di "AREA AD ALTO RISCHIO
AMBIENTALE" ex LR 13/2019, attivato da Regione Lazio con Prot. 0770377 del 28.9.2021(Richiesta ad
Arpa Lazio di inserimento Inviolata di Guidonia Montecelio nelle aree ad alto rischio ambientale), CDS
reg. n. 1-2022 e Verifica generale Arpa Lazio di cui
<https://regionelazio.app.box.com/v/AmbienteGuidoniaVerifiche>,
nonché Istanza di annullamento in autotutela atti autorizzativi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 21-
quiquies e 21-nonies della legge n. 241/1990 ed ogni succ. modifica per possibili false rappresentazione
dei fatti nello stato dell'arte

IN SINTESI LE PREMESSE:

In risposta all' **INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA n. 4/00150, nell'atto della Camera dei Deputati**
pubblicato Martedì 9 maggio 2023 nell'allegato B della seduta n. 100, che riguardava espressamente la
viabilità motorizzata in via Inviolata a Guidonia Montecelio, sono stati ribaditi a firma del Sottosegretario di
Stato per la Cultura, Vittorio Sgarbi, i **vincoli della LR 22/96 e del Vincolo di Area Vasta Mibact, nonché il**
piano territoriale paesistico regionale del Lazio (PTPR, approvato con deliberazione del Consiglio
regionale del Lazio n. 5 del 2021), per cui l'area dell'Inviolata è classificata come «Paesaggio naturale
agrario», per il quale valgono relative prescrizioni e norme di tutela che vanno rispettate.

Questo avveniva nello stesso giorno in cui invece il **Tar Lazio con l'ordinanza 05576/2023, in pieno**
contrasto con quanto sovraesposto, concedeva la sospensiva al sindaco metropolitano Roberto Gualtieri
per far passare i mezzi motorizzati Ama liberamente in via dell'Inviolata, demandando la discussione nel
merito ad ottobre 2023 p.v., senza tener conto degli interessi dei cittadini del NE Lazio e della possibile
illegittimità da parte del Sindaco Gualtieri a far partire un'attività di pianificazione di un impianto di
trattamento rifiuti mai entrato in esercizio con uno strumento nato per tutt'altre emergenze, come sono le
ordinanze contingibili e urgenti (lo ribadisce proprio lo stesso TAR LAZIO Roma nella Sentenza di Camera di
consiglio n.6274/2021, in merito alla autosufficienza in termini di programmazione per trattamento,
trasferenza e smaltimento di rifiuti proprio del Comune di Roma, in quanto l'ordinanza non può essere

richiamata come strumento pianificatorio al posto dei canonici iter autorizzativi di Legge)

Di fronte all'evidente e classica discrasia tra poteri dello Stato, facciamo oggi seguito all'**ODG (All)**, collegato all'**assestamento di bilancio 2022 con richiesta di revoca/annullamento dell'AIA del TMB di Guidonia Montecelio**, a prima firma della ex consigliera **Francesca De Vito** e a firma di tutto il Gruppo Consigliere di FDI della precedente legislatura regionale (venne ritirato in data 28.7.22 con l'intento di promuovere detti temi in un Consiglio regionale dedicato:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0QAw8pNL2jL7MNHmrqKD2ZujAdGki2mhLkmTMG2SkCHy3YPoskPC2hkfRz59xw7rBl&id=100063945300782, viceversa mai attuato, come risulta dagli allegati acclusi anche nei social dal Gruppo FDI di Fonte Nuova
<https://www.facebook.com/fratelliditalia.fontenuova/posts/pfbid02yDdSBqNtcHQUcsUsJbkCFhsXpibKaGRoi75Cw4QBza9ePoYhPj9KmZsToug4mzful>), per richiamare con la presente tale iter all'attenzione della nuova Amministrazione della Regione Lazio, nelle persone del Presidente in carica **Francesco Rocca** e dell'Assessore al Ciclo dei Rifiuti e della Tutela del territorio, **Fabrizio Ghera**.

Pertanto prima di eventuale richiesta di poteri sostitutivi al Governo e alla valutazione di costituirsi parte civile nei vari costosi ricorsi pendenti in merito al Tar, per cercare di tutelare e ripristinare il corretto bilanciamento degli interessi comunitari dei cittadini del NE Lazio coinvolti, si inoltra a Regione Lazio la presente istanza affinché la nuova maggioranza regionale voglia al più presto, per quanto già verificato dal Gruppo consigliere circa un anno fa e per quanto elencato con la presente oggi, mettere in campo ogni azione atta alla verifica della legittimità autorizzativa e dello stato dei procedimenti regionali (Cds) pendenti a tale data in merito al TMB dell'area cd. Inviolata di Guidonia Montecelio - in quanto certi procedimenti risultano al momento sospesi immotivatamente - come a titolo indicativo ma non esaustivo quelli dei seguenti box regionali:

<https://regionelazio.app.box.com/v/AmbienteGuidoniaModificaNS>; **Proc.1 -2022**
<https://regionelazio.app.box.com/v/AmbienteGuidoniaVerifiche> **Verifica di Arpa Lazio**

per effetto dell'**Ordinanza del sindaco metropolitano Roberto Gualtieri - ex art. 191 d. lgs. 152/2006**
Protocollo n: CMRC-2022-0117669 - 20-07-2022 17:13:36 Protocollo:36, avente per Oggetto:

Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. Criticità nella gestione dei rifiuti nel territorio di Roma Capitale a seguito dell'incendio dell'impianto di trattamento meccanico-biologico (TMB) denominato "Malagrotta 2". Conferimento dei rifiuti da parte di AMA S.p.A. e/o degli appaltatori da essa autorizzati presso l'impianto TMB sito nel territorio di Guidonia Montecelio (RM) – località Inviolata.)

Non sembrerebbe essere stato considerato che detta Ordinanza appare illegittima in fatto e in diritto, poichè " l'ordinanza, adottata il 20.07.2022 dal Sindaco metropolitano, ai sensi dell'art. 191, D.Lgs. n. 152 del 2006, si palesa illegittima per l'assenza dei presupposti della eccezionalità richiesti dall'art. 191 TU Ambiente per potersi ricorrere allo strumento emergenziale in parola nel rispetto del principio di legalità, di fatto violando la ratio della norma stessa e aggirando le relative prescrizioni normative, facendosi ricorso alla illimitata reiterazione dei provvedimenti derogatoria", come è esaustivamente documentato nel Ricorso al Tar Lazio del Comune di Fonte Nuova, che si allega come parte integrante e sostanziale della presente (ALL.1), per spiegare le motivazioni.

"Si annovera inoltre la violazione dei poteri del Sindaco metropolitano, il quale risulta incompetente ai sensi dell'art.197 del TUA, nonché nel caso incompetente anche come Commissario per il Giubileo 2025 essendo i suoi poteri riservati alla sola base territoriale capitolina e non, dunque, per il territorio di Municipi limitrofi, ed inoltre ai sensi dell'art. 13 del d.l. 50/2022, commi da 1 a 5, si prevede il trasferimento di poteri al Commissario delle competenze regionali in materia del Codice Ambiente, ma detto trasferimento di competenze, in ogni caso, implica il rispetto delle disposizioni antimafia, sub specie di interdittiva,

disposizioni del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (d.lgs. n. 50/2022), nonché i vincoli inderogabili di appartenenza all'Unione europea.

Circostanza che, dunque, non è stata rispettata sia agli effetti di quanto dichiarato con effetto confessorio nella medesima ordinanza (cfr. pag. 5) sia in quanto adottata in aperta violazione delle stesse criticità che venivano in rilievo nel parere dell'avvocatura regionale del 25 gennaio 2022, n. 70894.

Conseguentemente, si registra l'illegittimità dell'ordinanza del 20 luglio 2022 e, con essa, l'inoperatività (simul stabunt simul cadent) dei titoli abilitativi autorizzativi e pareri consultivi alla stessa ancorati, in quanto carenti e manchevoli sotto il profilo istruttorio, motivazionale ed assunti in violazione di legge.

Quanto detto, trova conferma espressa nell'Art.13 del DL AIUTI ed anche nel recente decreto della legge regionale n. 14/2022 che assegna a Roma Capitale un ambito topografico che non include il contesto regionale complessivamente considerato, irritualmente attratto nella competenza dell'organo deliberante in aperta violazione di legge; altresì, quest'ultima supera di gran lunga la portata applicativa dell'art. 197 del Codice Ambiente."

L'ISTANZA

Si chiede pertanto, per presa d'atto di eventuali violazioni ed omissioni della normativa ambientale per il TMB di Ambiente Guidonia Srl, di voler procedere all' **ANNULLAMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI** rilasciate in quanto illegittime, intervenendo **d'ufficio IN AUTOTUTELA** anche **a distanza temporale dal primo atto**, in quanto appare sufficientemente ed adeguatamente motivato l'interesse pubblico dei cittadini del NE Lazio laddove sussistano attuali, oggettive ed adeguate ragioni che giustifichino detta rimozione (Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 agosto 2019, n. 5631.- Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 settembre 2018, n. 5277), come meglio elencato qui di seguito.

PRECISAZIONI

Si segnalano qui di seguito, per completezza di informazioni, a titolo indicativo ma non esaustivo, **discrasie e illegittimità della situazione Ambientale e Sanitaria susseguitesì fino ad oggi**, documentate in atti anche dal nostro Gruppo CCL nelle Conferenze di servizi regionali sopracitate e denunciate in audizioni nelle commissioni regionali VII e X della precedente legislatura . quale:

<https://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=commissioniNewsDettaglio&id=3138&cid=26>

Dette argomentazioni, elencate senza rispettare una precisa consecutio temporum, vanno ben oltre il mero ripristino della legalità violata, dimostrando interessi pubblici concreti ed attuali dei cittadini del Nord Est Lazio , che già subiscono grave nocumento per Ambiente e Sanità, senza che gli stessi debbano diventare anche "danni collaterali" di quelle che lo stesso **ANAC ha definito nella delibera del 28 ottobre 2020 non costituire una situazione emergenziale per Roma**, ma che rappresentano criticità riguardanti le attività di gestione e di smaltimento dei rifiuti nel territorio di Roma Capitale, causate da una grave e perdurante carenza nell'attività di programmazione a monte del servizio stesso da parte delle Amministrazioni competenti che si sono avvicendate, fino a quella attuale della Giunta Gualtieri.

SUL PIANO AMBIENTALE

Arpa Lazio sta definendo i limiti della perimetrazione dell'inquinamento di falda dell'area dell'Inviolata di Guidonia Montecelio con nuovi pozzi di monitoraggio, come da Conferenza di Servizi in modalità asincrona, riaperta da pochi mesi presso il Comune di Guidonia Montecelio, dopo che era stata conclusa con Determina dirigenziale n.97 del 3 maggio 2021, con recepimento dei pareri e delle prescrizioni degli Enti partecipanti.

Ma 12 anni di Conferenza di Servizi per la caratterizzazione dell'accertato inquinamento di falda hanno visto proprio agli atti di Conferenza svariati rapporti semestrali di Arpa Lazio, dove sono stati accertati **superamenti soprattutto di sette composti inorganici e organici, cancerogeni, che negli anni hanno avuto valori di CSS stabili, tra i quali:**

Arsenico, Manganese, Ferro, Piombo, 1.2 Dicloropropano, 1.4 Diclorobenzene, Benzene e 1.2 Dicloroetilene,

oltre ad altri rinvenuti quali i composti organici riconducibili a discarica del Rapporto di Arpa Lazio di Luglio 2018, tipo: L'N-butilbensensulfonammide è una molecola, così come riportato dalla letteratura scientifica, possibilmente presente nei percolati di discarica.

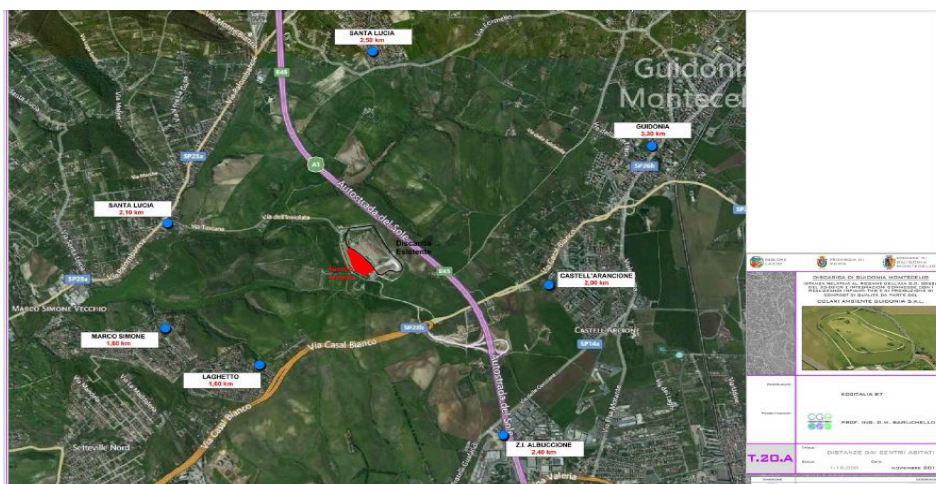
L'applicazione principale della sostanza è come plastificante in poliammidi e copoliammidi, è un composto stabile che è difficile da biodegradare nell'ambiente e il simbolo di rischio chimico e relativa denominazione, codificato dall'European Chemicals Bureau, annesso li della direttiva 67/548/EWG, è il GHS08 ovvero dannoso per l'uomo.

***n Bisfenolo A (BPA)** è una sostanza organica composta da due gruppi fenolici. È un monomero importante nella sintesi di materie plastiche in policarbonato e di additivi chimici, e i simboli di rischio chimico e relativa denominazione sono il GHS05 corrosivo, il GHS07 irritante e il GHS08 dannoso per l'uomo.*

***H 2,4,6-Triallyloxy-1,3,5-triazine** è una molecola appartenente alla famiglia delle triazine utilizzata nella sintesi di materie plastiche, e i simboli di rischio chimico e relativa denominazione sono il GHS07 irritante e il GHS09 tossico per gli organismi acquatici. Si rimanda alla letteratura scientifica per le ulteriori informazioni.*

Tali composti, rinvenuti nel corso delle determinazioni analitiche, non sono inseriti tra le sostanze di cui alla tab. 2 All.5 della parte IV del D.Lgs. 152/06 e, pertanto, non sono individuate le concentrazioni soglia di contaminazione.

Con tale scenario, **per i superamenti rinvenuti nei piezometri sia dell'area discarica che nella limitrofa del TMB** (fino a data odierna MAI MESSO IN USO) , appare evidente che in 35 anni, prima di vera attività di discarica (1986 – 2014) e poi di permanenza in loco della montagna di rifiuti, per i primi due invasi sfoderati dal polder, per un capping provvisorio e ampiamente degradato e senza messa in sicurezza attuata secondo le prescrizioni di Arpa Lazio, **la situazione non sia certo migliorata e il percolato inquinante abbia viaggiato alla grande in falda per la direzione dei flussi verso gli abitati, limitrofi e densamente popolati, di S.Lucia di Fonte Nuova e Marco Simone di Guidonia Montecelio, senza bisogno di dover accertare l'inquinamento con nessuna prova, perimetrazione o rapporti ulteriori di Arpa Lazio, che ha ampiamente documentato quanto i superamenti di CSC siano sempre in incremento, nei rapporti anche in possesso della Direzione Rifiuti regionale, poiché presente in CDS a Guidonia Montecelio.**



Poichè il **percolato di discarica** è un veleno micidiale che, se non si interviene, penetra e si espande nel sottosuolo distruggendo le falde , è stato il codice penale a stabilire fin dal 1930 pene severe per **chiunque, anche per colpa, avvelena, corrompe o adultera o fa avvelenare “acque... destinate all'alimentazione prima che siano attinte o distribuite per il consumo”** (artt. il 439, 440 e 452) e questo dato rileva anche per la visione d'insieme. **LA FALDA INCIDE INFATTI ANCHE SULL'ALIMENTAZIONE.....** ci ha pensato ben presto la Cassazione ad estenderlo anche alla contaminazione delle **falde freatiche**. La suprema Corte, infatti, fin dal 1995, con una storica sentenza (estensore Postiglione) ha stabilito che la norma si applica a tutte le falde freatiche e non solo a quelle già utilizzate a fini potabili e domestici. Ha sentenziato, infatti, che *“il reato di cui all'art. 440 c.p. è applicabile all'inquinamento di qualsiasi falda freatica, a prescindere dal fatto che essa sia già in fase di captazione o di sfruttamento. Non vi è dubbio, infatti, che in un futuro più o meno prossimo, sia per l'aumento della popolazione, sia per le aumentate esigenze di vita della stessa, si renderà necessario attingere via via a falde acquifere sempre nuove per distribuirne il contenuto ai consumi. Invero, non avrebbe senso e sarebbe del tutto illogico che oggetto della tutela giuridica siano soltanto le acque in corso di utilizzazione, ove tale protezione non venisse estesa anche a quelle che potenzialmente sono destinate a tale uso, nel senso che, prima o poi anche queste saranno utilizzate”*.

Per poi precisare, due anni dopo, sempre con riferimento alla contaminazione di falde da discarica, che *“è sufficiente la potenziale attingibilità ed utilizzabilità”* della falda e che *“la protezione del valore alimentare anche futuro delle acque di falda, potenzialmente raggiungibili con le moderne tecnologie per lo sfruttamento ad uso umano, deve essere assicurato in loco da ogni forma arbitraria di corrompimento od adulterazione, non solo dolosa, ma anche e soltanto colposa”*

Se abbiamo sostanze inquinanti penetranti in falde acquifere, con conseguente avvelenamento dell'acqua di vari pozzi della zona, è stata respinta la tesi difensiva secondo cui per acqua destinata all'alimentazione deve intendersi solo l'acqua «potabile» a norma dell'art. 249 T.U. leggi sanitarie). **Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 6651 del 29 giugno 1985 (Cass. pen. n. 6651/1985)**

Il **reato di avvelenamento di acque o sostanze destinate all'alimentazione**, quale fattispecie di pericolo presunto caratterizzata da un necessario evento di “avvelenamento”, è **reato istantaneo con effetti permanenti** che, a differenza di quello di cui all'art. 434, comma secondo, cod. pen., si perfeziona nel momento in cui si realizza l'inquinamento della falda, con la conseguenza che è da tale momento, anche se successivo alla cessazione della condotta inquinante, che decorre il termine di prescrizione del reato.

Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 48548 del 24 ottobre 2018 (Cass. pen. n. 48548/2018)

Per le difficoltà derivanti dall'accertamento del pericolo e dall'interpretazione di alcuni requisiti la giurisprudenza ha preferito rifarsi, per la repressione degli inquinamenti idrici, alla **legge 319/76**, anche nota come **“legge Merli”**, una disciplina specifica di tutela delle acque, contenente reati di pericolo astratto e limitandosi a dover fornire la prova, ben più semplice, del superamento dei limiti tabellari piuttosto che dover dimostrare la pericolosità per la salute umana.

N.B. Per quanto riguarda il reato di inquinamento ambientale, nella forma sia dolosa, che colposa, il momento di consumazione va individuato in quello in cui la compromissione od il deterioramento assumono carattere di significatività e misurabilità (carattere il cui accertamento, secondo Cass.n. 28732/2018, non necessariamente richiede l'espletamento di specifici accertamenti tecnici: pertanto ribadiamo quanto enunciato nella nostra pec del 26.10.21 alla Direzione regionale Rifiuti e alla stessa Arpa Lazio, ovvero che, se pur necessaria ad altre definizioni della caratterizzazione, l'ulteriore attività di perimetrazione dell'inquinamento, messa in campo da ARPA LAZIO, NON DOVEVA RITARDARE L'APERTURA DI IMMEDIATO PROCEDIMENTO DI DENOMINAZIONE DI AREA A RISCHIO DELL'INVOLATA, ex LR 13/2019, dilazione ad oggi invece facilmente rintracciabile e documentata in atti delle Direzioni regionali e da Arpa Lazio stessa, che si è resa disponibile con le associazioni del CCL nella sua. Arpa: prot. n.. 16210 del 08.03.2023 a mettere a disposizione : “le informazioni in proprio possesso che derivano dalle attività di monitoraggio e controllo su acque superficiali, sotterranee, suolo, aria etc., sia dalle informazioni sulle attività produttive, presenti nell'intorno dell'area proposta come a rischio di crisi ambientale, al fine di

fornire un inquadramento ambientale il più possibile aggiornato.”

Ad aggravare tale scenario ci sono poi da evidenziare le risultanze delle indagini del NIPAAF che descrivono un quadro ambientale all’Inviolata molto preoccupante, rilevato dall’atto di Richiesta di Rinvio a Giudizio di 13 soggetti al Tribunale di Tivoli/RG n.50916/17, già in possesso regionale, che attesta all’Inviolata il CONFERIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON: ...la discarica non avrebbe solo percolato di rifiuti urbani

(Al Tribunale di Tivoli infatti il giudizio è tutt’ora pendente per un autotrasportatore e invece a Roma con gli altri 12 soggetti, con implicazioni che interessano sia la DISCARICA che il TMB all’Inviolata)

M) in ordine al delitto p. e p. dagli articoli 110, 452-quaterdecies c.p. (già 260 del d.lgs n. 152/2006) perché, nelle qualifiche sopra descritte, in concorso tra loro e con altri soggetti in corso di identificazione, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, gestivano abusivamente, all’interno della discarica sita in Guidonia Montecello, località Inviolata, ingenti quantitativi di rifiuti all’interno del sito, in particolare abbancando rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi senza l’autorizzazione di cui al d. lgs. 152/2006, al d. lgs. 36/2003 e alla L.R. n. 27/98, e segnatamente pneumatici usati, rifiuti cimiteriali, rifiuti radiologici, rifiuti sanitari, fanghi di depurazione delle acque, rifiuti provenienti da demolizioni (anche contenenti residui di cemento-amianto), ed altro.

SUL PIANO SANITARIO (con nesso causale dimostrato)

➡ 24 maggio 2016 : Sull’International Journal of Epidemiology viene pubblicata la ricerca “Morbidity and mortality of people who live close to municipal waste landfills: a multisite cohort study”, ovvero “Morbilità e mortalità delle persone che vivono vicino alle discariche di rifiuti urbani: uno studio di gruppo su multisito”.

Lo studio è condotto dal Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario della Regione Lazio e pubblicato su una delle riviste di medicina più accreditate al mondo (<https://academic.oup.com/ije/article/45/3/806/2572780>).

Tale studio rientrerebbe nella normale sperimentazione se non fossero evidenti alcune informazioni e relative discrasie che sono saltate subito agli occhi e che prospettano una narrazione assai contraddittoria e preoccupante:

- 1) Lo studio è stato compiuto da ricercatori italiani esperti del Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio;
- 2) I ricercatori guidati da Francesca Mataloni hanno monitorato le condizioni di salute di oltre 240.000 persone residenti in prossimità delle nove discariche laziali, dal 1996 al 2008;
- 3) Lo studio porta all’evidenza che **vivere a meno di 5 chilometri da una discarica aumenta il rischio di cancro ai polmoni del 34%, mentre il rischio di ricovero in ospedale per malattie respiratorie sale del 5%. I più colpiti, neanche a dirlo, sono ovviamente i bambini:** dati molto importanti per la Salute pubblica... («L’incremento dei casi di tumore dei polmoni in prossimità delle discariche – spiega Mataloni – è un dato relativamente nuovo». I responsabili di questo aumento potrebbero essere proprio gli inquinanti atmosferici emessi dai depositi di rifiuti urbani, che i ricercatori hanno tracciato usando come riferimento il solfuro di idrogeno. «Abbiamo scoperto un legame tra esposizione al solfuro di idrogeno e mortalità per cancro dei polmoni», precisa Mataloni. Stessa cosa per i casi di malattie respiratorie, anche fatali: «questo

legame – sottolinea la ricercatrice – può essere spiegato dall'esposizione ai gas irritanti e ai contaminanti di tipo organico» emessi dalla discarica (Fonte: OK Salute).

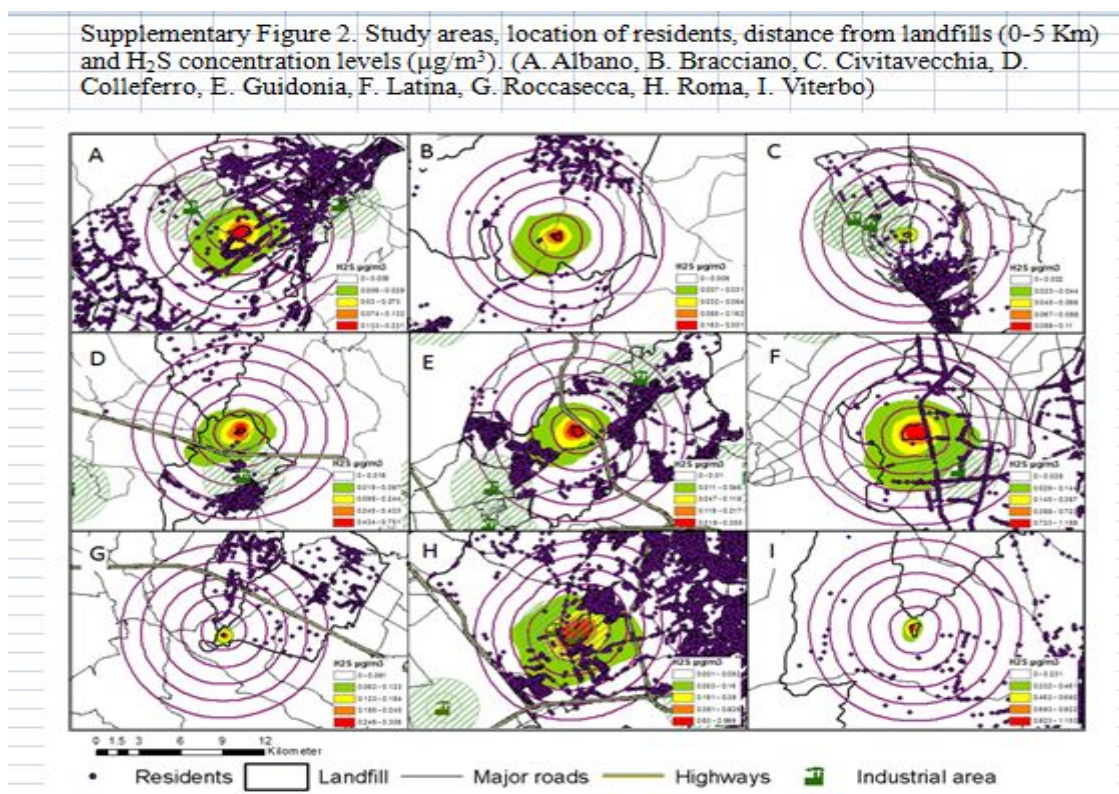
4) Non c'è notizia di alcun rilievo a tale ricerca, ne risulta alcuna pubblicazione in Italiano (tanto che sono state le associazioni a tradurre la pubblicazione per inviare la pec di richiesta di audizione;

5) Si nota quindi nel 2016 una impennata disastrosa dell'incremento percentuale di patologie cancerogene, evidentemente in "soli tre anni" dall'ultimo Rapporto del 2013, a cui però è rimasto fermo l'ERAS Lazio, nonostante il finanziamento regionale con soldi pubblici di tale ricerca e quindi l'acquisizione dei nuovi dati, risultanti almeno alla data del 24 maggio 2016, con la pubblicazione in USA da parte del prestigioso International Journal of Epidemiology della ricerca stessa, effettuata da ricercatori italiani esperti del Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio, commissionato appositamente per l'aggiornamento dello studio ERAS Lazio stesso;

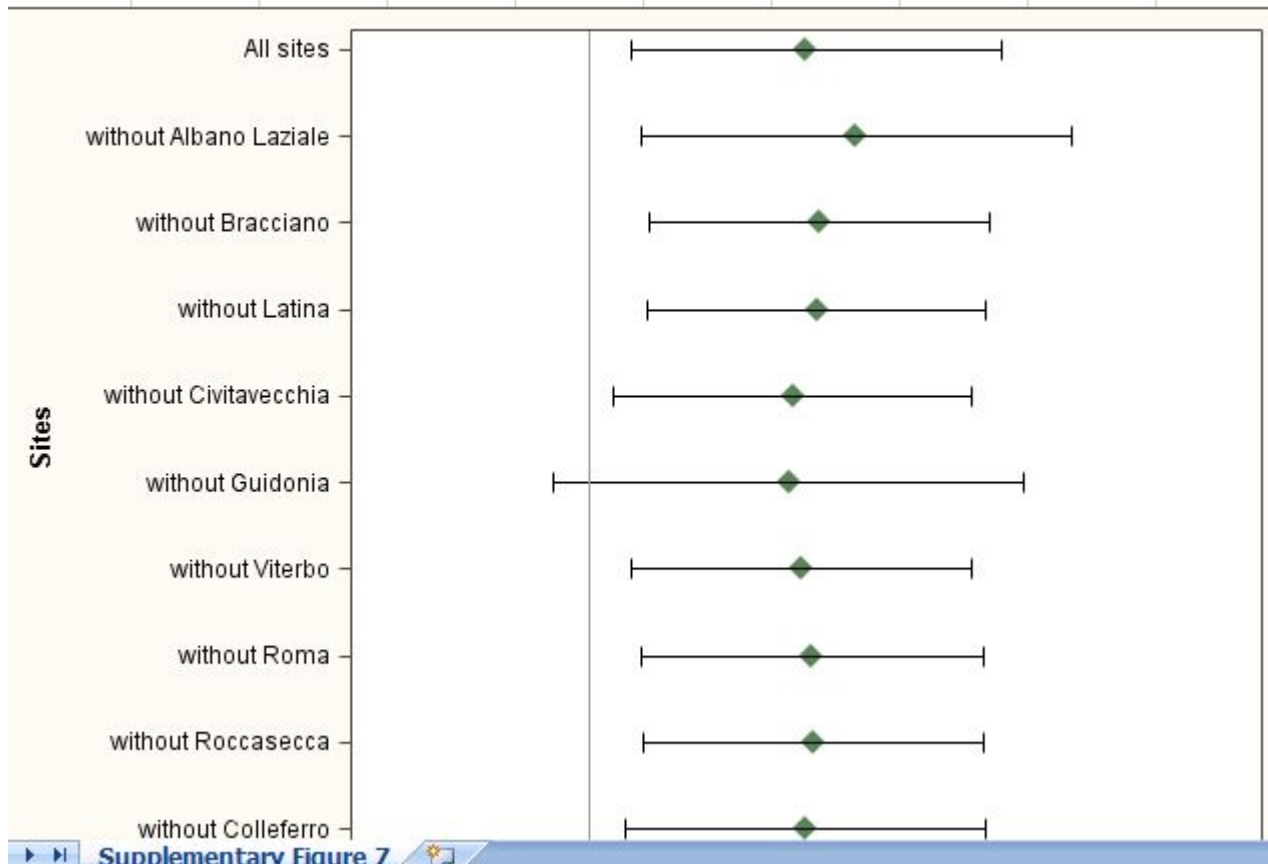
6) Si evince una completa disattenzione sui risultati assolutamente allarmanti, che nei 5 anni seguenti fino ad oggi sarebbero stati in ogni caso da approfondire ed integrare , anche nell'ipotesi che invece qualcuno li avesse considerati superflui o insufficienti,o, peggio, da far morire in un cassetto senza diffonderli;

7) Si fa notare che tale **ricerca è stata finanziata dalla Direzione Rifiuti di Regione Lazio**, come appare a pag. 9 della ricerca stessa, specificatamente per aggiornare i dati Eras Lazio 2013;

8) Si fa altresì notare che nonostante i dati di tale ricerca, sembra ignorata del tutto in Italia (a parte l'interpellanza fatta in Sicilia alla Ars per altre discariche), **la stessa Direzione Rifiuti di Regione Lazio negli ultimi 15 anni ha adottato una serie di atti amministrativi di autorizzazione relativi proprio ai 9 siti di discarica oggetto dello studio**



Supplementary Figure 7. Associations between Hydrogen Sulfide (H₂S, linear term) and lung cancer mortality



In ben 5 anni nessuno ha mai preso in carico o fatto evidenziare in atti tali rilevanti informazioni sanitarie (che da allora possono sicuramente essere solo peggiorate) per gli adempimenti urgenti del caso, che sicuramente avrebbero dato diversa sorte a tanti scenari autorizzativi delle 9 discariche citate e di conseguenza alla salute dei cittadini residenti. Lo studio ha riconfermato risultati drammatici, come comunque l'incremento di patologie del comparto è attestato anche da Open Salute Lazio.

Si legge che **“vivere vicino a una discarica aumenta il rischio di cancro ai polmoni”**.

“Lo studio ha dimostrato gli effetti sulla salute dei soggetti che risiedono vicino alle discariche di rifiuti, valutando i danni causati dall'esposizione all'idrogeno solforato (H₂S), presente nelle discariche; sono stati coinvolti oltre 242mila individui. E' stato seguito un campione di residenti la cui abitazione era posta all'interno dei 5 km di distanza dalle discariche (soggetti residenti dal 1 gennaio 1996 e coloro che successivamente si sono trasferiti all'interno di quest'area, fino al 2008), e si sono considerate le ospedalizzazioni e la mortalità fino al 31 dicembre 2012. “

I risultati sono impressionanti: all'esposizione all'idrogeno solforato, infatti, è stato associato un incremento di mortalità per cancro ai polmoni e malattie respiratorie, aumento delle ospedalizzazioni per malattie respiratorie, specialmente infezioni respiratorie acute tra i bambini.

➡ Indirettamente tali dati sono comunque stati confermati anche da una **INTERPELLANZA URGENTE 2/00248 con Risposta dell'allora Sottosegretario Zampa - Legislatura: 18 - Seduta di annuncio: 116 del 29/01/2019**. Sono state prese in esame le distanze da impianti per trattamento rifiuti, quali discariche, inceneritori e TMB... tra cui: *“Omissis...la valutazione epidemiologica sullo stato di salute della popolazione residente nei pressi delle discariche per i rifiuti urbani del Lazio, eseguita nell'ambito del programma Eras e pubblicata ad aprile del 2013 ha evidenziato un aumento delle malattie dell'apparato respiratorio (compresa la broncopneumopatia cronica ostruttiva, BPCO), dei tumori della pleura e del mieloma multiplo per chi risiede in un raggio di 5 chilometri dalle discariche, nonché indizi per il tumore del colon retto e dell'apparato*

urinario negli uomini e il tumore della vescica nelle donne. Effetti marcati sono stati riscontrati per i ricoveri con livelli di ospedalizzazione più elevati per malattie del sistema circolatorio, malattie del sistema respiratorio e tumore della vescica per gli uomini, mentre per le donne si sono osservati livelli di ospedalizzazione più elevati per tumore del pancreas, malattie del sistema circolatorio, malattie polmonari croniche ostruttive e malattie dell'apparato urinario; a pagina 355 del rapporto si afferma che «l'analisi dei ricoveri dei bambini mostra un eccesso di ospedalizzazione generale (+13 per cento), soprattutto per malattie dell'apparato respiratorio (+16 per cento), se si confrontano i bambini residenti nelle immediate vicinanze delle discariche (0-1 Km) con quelli delle fasce più distanti (3-5 Km). **Gli eccessi osservati si riscontrano principalmente tra i bambini residenti a Civitavecchia, Albano Laziale e Guidonia Montecelio**»;

➡ Tali dati comunque sono stati anche validati indirettamente dai risultati dello studio SENTIERI dell'Istituto Superiore di Sanità, che mette in luce un aumento della mortalità nelle popolazioni che vivono nei pressi delle aree inquinate: un progetto realizzato in collaborazione con l'Oms, sempre la Regione Lazio, il Cnr e l'Università La Sapienza di Roma;

➡ Nel 2021 c'è stata un'altra conferma anche dallo studio Commissionato nel 2016 in comuni partenopei della terra dei fuochi, da ISS con la Procura di Napoli Nord (presentato dal procuratore Francesco Greco, dal presidente dell'Iss Silvio Brusaferro e dal procuratore generale di Napoli Luigi Riello).

➡ Nel 2022 uno STUDIO DI ESPERTI DEL CNR, UNIBO E ALTRI convalida che l'INCREMENTO DELLE PATOLOGIE TUMORALI è CAUSATO DA CONTAMINAZIONI AMBIENTALI, dove tra 35 fonti colpevoli di inquinamento i SITI DA BONIFICARE, come l'Inviolata, sono al secondo posto dopo la QUALITÀ DELL'ARIA : È quanto rivela uno studio delle Università di Bari e Bologna e di esperti ambientali del CNR, pubblicato sulla rivista scientifica "Science of the Total Environment", specializzata in temi ambientali. Lo studio ha analizzato **con innovativi e sofisticati metodi di intelligenza artificiale i legami tra mortalità per cancro, fattori socioeconomici e fonti di inquinamento ambientale in Italia**, a scala regionale e provinciale e ha rilevato il numero di tumori registrati nelle città italiane tra il 2009 e il 2018. Con il titolo **"The spatial association between environmental pollution and long-term cancer mortality in Italy"**, è stato pubblicato in open access sulla rivista "Science of the Total Environment" mentre l'intero dataset è sulla rivista "Nature Scientific Data".

"In un'ottica di salute globale, secondo l'approccio noto come One Health, è ormai chiaro che la qualità della vita della nostra specie dipende strettamente da quella dell'ambiente in cui viviamo e dell'intero pianeta", spiega il Prof. Roberto Cazzolla Gatti. "È necessario, allora, dare priorità non solo alla ricerca di cure per il cancro, ma anche alla riduzione e prevenzione della contaminazione ambientale"

Per saperne di più ecco un link di un articolo di stampa e in allegato la copia del comunicato dell'Ufficio Stampa dell'UNIBO:

https://www.ilgazzettino.it/italia/cronaca_nera/tumori_inquinamento_discariche_roma_cosa_sappiamo-6963704.html

➡ Dall'ASL Roma 5 (già Asl Roma G)- video al link <https://youtu.be/xLRH3KGET2o>, è stato effettuato uno studio per valutazione del traffico di TIR (incidenza di patologie respiratorie su 80% dei residenti in analoghi quartieri di Guidonia Montecelio, Villalba e Villanova, che sono a distanza maggiore dall'Inviolata di quanto disti da S. Lucia o Marco Simone: ... pertanto non si potrà certo considerare una passeggiata di salute quando per i rifiuti di Roma per e dal TMB di Guidonia ogni giorno si sposteranno circa 72 tir con 600 tonn/die di rifiuti indifferenziati (l'ISS ha riportato la notizia che nel 2022 in Italia sono state stimate

390.700 nuove diagnosi di cancro(nel 2020 erano 376.000) con un incremento in due anni di 14.100 casi...il 37% in più di quanto osservato solo 10 anni prima: ambiente compromesso e stili di vita i responsabili);

SUL PIANO GIURIDICO

Per quanto concerne l'Inviolata e in particolare il TMB ivi dislocato, che risulta finanche in contrasto con il dettato normativo, si evidenziano i seguenti stralci integrali della "cronistoria dell'Inviolata" del CRA di cui *, rispondenti allo stato dell'arte:

(*) Nella "cronistoria dell'Inviolata" reperita nel web al link già dal titolo abbastanza "emblematico": https://www.completamente.org/odf/scarica/2021/Dossier_TMB_piccola-storia-di-una-grande-porcata.pdf il CRA – Comitato per il Risanamento Ambientale, gruppo di altre associazioni, fa un dettagliato e minuzioso excursus delle illegittimità dal 1991 al 2020 per la discarica ed il TMB all'Inviolata, (da cui emergono anche atti autorizzatori basati su attestazioni inesatte, che sembrano imputabili esclusivamente a dolo di parte di dirigenti regionali e su cui pende attualmente un giudizio presso il Tribunale Penale di Roma, equiparabile, di solito, alla colpa grave e corrispondente alla mala fede oggettiva...)

- **La legge regionale 22/96** istituisce il **Parco regionale naturale archeologico dell'Inviolata di Guidonia** (535 ettari circa), con la discarica al suo centro ammessa a svolgere la sua attività "fino all'esaurimento degli invasi e dei relativi volumi già autorizzati" (art. 13);
- Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (Massimo D'Alema), **il 19 febbraio 1999**, inizia **l'emergenza rifiuti dichiarata per il periodo del Giubileo** ed in vigore fino al 31 dicembre 2000 per il territorio di Roma e provincia. Durerà, al contrario, fino a giugno 2008;
- Il 17 febbraio 2005 viene approvata dal Consiglio regionale la nuova Legge finanziaria (n. 9/2005) che, all'art. 36, dispone: **"La cartografia contenuta nell'allegato A previsto dall'art. 3 della L.R. 22/1996 è sostituita dalla cartografia in scala 1:10.000 di cui all'allegato A della presente legge".** Si enuclea quindi, con un articolo di due righe all'interno della legge sul bilancio regionale, l'area della discarica dal Parco regionale dell'Inviolata;
- Da settembre 2011 viene aperta la CDA Guidonia Montecelio visti i monitoraggi puntuali di Arpa Lazio nei piezometri posti intorno alla discarica dell'Inviolata, che rilevano **un'ampia contaminazione della falda**, dovuta alla presenza di **sostanze organiche ed inorganiche** al di sopra della soglia consentita (Diclorobenzene, Dicloropropano, Ferro, Manganese, Alluminio, Arsenico, Piombo ecc.).

ARPA Lazio afferma, in una sua nota, che **risulta ugualmente inquinata l'area ove dovrebbe sorgere l'impianto TMB** di proprietà Co.La.Ri

- Nel 2010 viene emessa l'**AIA del TMB mancante di Parere Paesaggistico** e il 5 luglio 2013 viene affissa la tabella di **inizio lavori del TMB** da parte di Co.La.Ri. Ambiente Guidonia srl.
- Il 17 luglio 2015, la Regione Lazio protocolla il cambio di gestione dell'impianto TMB, volturato da Co.La.Ri. Ambiente Guidonia srl ad Ambiente Guidonia srl, entrambe società del Gruppo Cerroni (stessa sede, stessi personaggi riconducibili al medesimo sistema a "scatole cinesi");
- Il 6 agosto 2015, la **Soprintendenza archeologica del Lazio** e dell'Etruria meridionale rende noto di aver avviato la procedura di "Individuazione e perimetrazione dell'area delle tenute storiche di Tor Mastorta, Pilo Rotto, dell'Inviolata, di Tor dei Sordi, di Castell'Arcione e di alcune località limitrofe ricadenti nel comune di Guidonia Montecelio come area di interesse archeologico ai sensi dell'art.142, comma 1, lettera m) del Dlgs 42/2004". Si tratta di un **vincolo di "notevole interesse pubblico" su un'area di quasi 2000 ettari**, densa di ritrovamenti archeologici e parte residuale della

storica Campagna Romana, che include tutta la zona della discarica e dell'impianto TMB;

- In preparazione alla Conferenza dei servizi regionale sul TMB, il sindaco facente funzioni del Comune di Guidonia Montecelio, **Andrea Di Palma**, chiede il 4 settembre un parere sull'intera vicenda alla propria dirigente del settore Ambiente, arch. **Paola Piseddu**, che risponde il 9 dello stesso mese con una dettagliata relazione, in cui si affermano l'improcedibilità del rinnovo regionale dell'AIA al TMB per **"vizi nell'atto originario"**, le intervenute criticità nel sito dell'Inviolata dovute all'inquinamento di falda, una strana **"variante sostanziale"** intervenuta con una modifica progettuale per la costruzione dei parcheggi accanto al TMB. Inoltre, la dirigente fa presente che è anche intervenuta l'apposizione di un nuovo vincolo da parte del MIBAC – Soprintendenza paesaggistica del Lazio, che modifica di fatto l'area.

Al di là della lunga storia di questa installazione industriale posta nel centro di un'area protetta, preziosa storicamente, paesaggisticamente e naturalisticamente, vale la pena di riassumere la sostanza del contenzioso in atto: nell'agosto 2010 la Regione Lazio rilascia a Co.La.Ri. l'autorizzazione integrata ambientale carente del parere paesaggistico rilasciato dagli uffici del Mibact, obbligatoria per legge (c'è un bene archeologico all'interno dell'area di progetto dell'impianto) e senza la quale non solo l'AIA è illegittima ma va annullata e l'iter riavviato dall'inizio. Questo prevede la normativa di settore. L'illegittimità è riconosciuta non solo da numerose sentenze amministrative e da quella penale del giugno 2020, ma è la stessa Regione Lazio ad attestare la non correttezza del rilascio dell'AIA del 2010.

Ad ulteriore complicazione per i creativi uffici regionali sopravviene il Dlgs 46 del 2014 che prevede un nuovo regime per il rilascio delle AIA. Le autorizzazioni già rilasciate (come quella del 2010 al TMB) sono raddoppiate di vigenza, cioè da 5 anni a 10. Il Decreto legislativo prevede inoltre solo l'istituto del **riesame** e non più quello del **rinnovo**.

A questo punto, la legge viene "interpretata" in modo creativo dagli uffici regionali che, anziché annullare l'atto illegittimo ed avviare un riesame dell'intera vicenda, mettono la classica "toppa" al vestito autorizzatorio, approvando la Variante del 2015 all'impianto TMB e prevedendo – su suggerimento all'azienda da parte della stessa Regione Lazio – la non realizzazione del capannone progettato accanto al bene archeologico. La Soprintendenza paesaggistica ricorda all'Area Rifiuti regionale che questo non è l'iter corretto e la responsabile dei rifiuti del Lazio ricorre al parere del **Consiglio dei Ministri**.

La relazione della Dirigente Tosini alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Prot.GR/02/16/274880, reperita anch'essa in atti, **conferma le discrasie e le omissioni che le associazioni avevano a suo tempo evidenziate** dalle DD, infatti **con non veritiera elencazione**:

- a) ratifica che il Comune di Guidonia Montecelio abbia espresso parere favorevole, nonostante non abbia tenuto conto di quanto citato al punto 1) precedente, b) dichiara in tale nota falsamente che il Comune di Guidonia non abbia ottemperato agli obblighi della procedura del Vincolo di Area vasta "non pubblicandolo alla data della conferenza": pertanto tale vincolo non è stato recepito, se pur correttamente pubblicato in GU n.226 del 27.8.16 e sull'Albo Pretorio Comunale il 6.10.16;
- b) tace qualsiasi implicazione del TMB nell'area interessata dall'annoso inquinamento di falda, quando lei stessa è stata presente come Direzione regionale competente in CDS della caratterizzazione;
- c) dichiara che tale impianto serve a completare il ciclo rifiuti regionale fino al 2024, quando due mesi dopo, su proposta della stessa (Del. Reg. 28.12.2016 n. 20344), questo impianto viene depennato dalla lista del fabbisogno regionale impiantistico, anche per il rapporto Ispra, senza però che la stessa Dirigente aggiorni in alcun modo il Consiglio dei Ministri;
- d) tace qualsiasi implicazione di **difformità urbanistica sia denunciata dalla relazione della dirigente Piseddu sia per l'edificazione del TMB in area di vincolo autostradale, di INEDIFICABILITA' ASSOLUTA per cui risulterebbe dai rapporti del NIPAAF abusivo e non sanabile**, per cui sarebbe stata poi rinviata a giudizio pendente tutt'oggi per competenza al Tribunale di Roma. **(IN ALLEGATO LO STRALCIO INERENTE DELLA COMPARSA DI "RINVIO A GIUDIZIO" di cui RG.50916/17, DOVE, A PRESCINDERE DAL REATO E DALLA IDENTIFICAZIONE DI EVENTUALI COLPEVOLI CHE NON RILEVA IN TALE SEDE, SONO BEN**

RICONFERMATI A SEGUITO DI INDAGINE GIUDIZIARIA TALI ASPETTI CHE COMUNQUE HANNO SOVERTITO ILLEGITTIMAMENTE L'ESITO DELLE AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE RILASCIATE)

Pertanto il Consiglio dei Ministri con l'allora Presidente Gentiloni, a cui è stato raccontato falsamente anche che detto impianto era indispensabile alla chiusura del Piano Rifiuti in vigore, di cui non faceva e non fa anche attualmente affatto parte, ha avallato inconsapevolmente la procedura viziata, assentendo anche ad un'estensione anomala dell'autorizzazione, fino al 31 dicembre 2024.

L'Area Rifiuti regionale ha avviato allora il procedimento conclusivo di **rinnovo** dell'AIA all'impianto TMB, che si concluse nel luglio 2020, immediatamente susseguente il dissequestro dell'immobile ad opera del Tribunale di Tivoli (che pure contestualmente attesta in via definitiva l'illegittimità della primitiva AIA del 2010). Ora, non essendo previsto dalla norma l'istituto della "sanatoria", l'installazione del TMB risulta "zoppa": una nuova AIA non può coprire le magagne di quella vecchia, soprattutto anche in considerazione che come provato dagli atti della **VERIFICA CHIESTA AD ARPA LAZIO quest'ultima ha sottoscritto che sia nell'AIA del 2010 che in quella del 2020 non sarebbe stata messa in grado di esprimere alcun parere viceversa OBBLIGATORIO PER LEGGE e che alcun Piano di Monitoraggio sarebbe stato quindi da essa convalidato.**

In maniera più dettagliata si precisa che:

- 1) Dalla Delibera di Giunta n.74/2021 del Comune di Guidonia Montecelio, dalle sue note prot. 79458 e 79459 del 31.8.21 con la richiesta di riesame delle due AIA e dalla richiesta di sospensiva delle attività prot. 84290 del 15.9.21, nonché da tutta la corrispondenza delle Associazioni sono state ampiamente documentate le illegittimità di DISCARICA e TMB all'Inviolata, senza però che venisse aperto alcun procedimento di riesame, richiesto ai sensi della 29 quater e 28 octies del Dlgs.152/2006 e senza che, nei tempi della L.241/90 ampiamente scaduti, siano pervenuti a nessun avente causa alcun riscontro o motivazione di diniego dalle Direzioni regionali in epigrafe, cosa fortemente in contrasto con la normativa in essere;

Lo stesso è successo in merito alla richiesta di **DENOMINAZIONE DI AREA AD ALTO RISCHIO AMBIENTALE**, richiesta e anche sollecitata dal Comune di Guidonia e dalle associazioni del CCL, in attuazione della LR 13/2019 c.d. Cacciatore, un importante strumento di sostenibilità in tanti territori che presentano alterazioni delle matrici ambientali, che comporterebbe la definizione di un piano di risanamento con monitoraggio e studio epidemiologico inclusi e lo stop a nuovi insediamenti.

(Dalla **Direzione Ciclo dei Rifiuti**, a seguito della nostra nota, (prot.reg.867271 del 26.10.21 – rif.prot reg. 77037 del 28.9.21) è stata subordinata l'apertura di procedimento dell'Inviolata per denominazione di **"AREA A GRAVE RISCHIO AMBIENTALE"** ex LR.13/2019 a tutti gli ulteriori rilievi che Arpa Lazio sta predisponendo per valutare la perimetrazione attuale dell'inquinamento di falda)

E' stata invece immediatamente recepita secondo norma dalla stessa Direzione Ambiente, che avrebbe dovuto aprire la suddetta CDS, la richiesta IN VARIANTE NON SOSTANZIALE ex art.29 nonies dello stesso Dlgs del gestore del TMB Ambiente Guidonia Srl, società privata, che di fatto si è attivata per procurare ad altra società anch'essa privata, la Piattaforma di trito vagliatura della Porcarelli Gino & Co Srl di Rocca Cencia – Roma, l'esclusivo vantaggio di un completamento di percorso produttivo di tritovagliatore, che diversamente, a quanto pare, rimarrebbe allo stato odierno obsoleto ed anche contrario al dettato normativo, per un sottovaglio non stabilizzato e quindi non conferibile ne in discarica ne tantomeno fuori regione. Detta CDS appare sospesa ma aggiornata in atti.

(La stessa Arpa Lazio è stata sollecitata dalla Direzione regionale Ambiente - Autorizzazione Integrata Ambientale a fornire per il procedimento di Ambiente Guidonia Srl *"supporto tecnico ai fini della valutazione della modifica (in variante non sostanziale...) richiesta ed a eventuali prescrizioni da inserire..."* nella stessa, con quelle *"sul PMeC e sulla rispondenza alle BAT di settore"*, (ovvero le colonne portanti su cui

si basa l'approccio integrato della Direttiva IED, che presuppone il rispetto di rilevanti condizioni di efficienza energetica e di imprescindibili criteri di sostenibilità ambientale, quali, ad esempio, l'utilizzo di tutte le misure utili per combattere l'inquinamento, attraverso il ricorso alle BAT specifiche per ogni tipologia d'installazione): tutto questo mentre avverrà, S.E. & O., l'installazione di **altri macchinari su quell'area dove il Mibact non consente per il Vincolo di Area Vasta ex DM 16.9.16 altre azioni e/o movimenti che non siano quelli della bonifica anche nelle aree adiacenti alla discarica, laddove il sottovaglio da stabilizzare proviene da tritovagliatura di rifiuto Indifferenziato da altro impianto "di livello tecnico inferiore" sito in un altro ATO, quindi violando l'AUTOSUFFICIENZA, e che dista circa 25 km di trasferimento da Roma a Guidonia Montecelio, con rilevante incidenza ambientale del traffico viario che determinerà circa ulteriori 32.000 transiti/anno di mezzi pesanti (in entrata e in uscita), con modifiche che difficilmente si possono invece considerare SOSTANZIALI perchè comportano variazioni qualitative del rifiuto e quantitative delle emissioni odorigene' , nonché senza che tutto ciò sembra sia stato minimamente compreso nel Piano Rifiuti 2020 di Regione Lazio (la tritovagliatura non soddisfa, da sola, l'obbligo di trattamento previsto dall'articolo 6, lettera a) della direttiva 1999/31/CE. Tale obbligo, previsto dall'ordinamento nazionale - articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 36/2003 – deve necessariamente includere un'adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti e la stabilizzazione della frazione organica.) L'indifferenziata viene trasformata altrove da "RU non pericoloso" a sottovaglio ovvero **"Rifiuto Speciale con Codice a Specchio 191212", che non essendo "assoluto" va prima sottoposto a CARATTERIZZAZIONE per poterlo definire "non pericoloso", come meglio argomentato qui di seguito.****

- RIFIUTI CON CODICE A SPECCHIO 191212

Puntualizzando anche che 90.000 tonnellate/annue di sottovaglio, in ingresso dal tritovagliatore di cui trattasi alla futura linea B del TMB sito in Guidonia Montecelio, non contengono merceologicamente e qualitativamente le stesse caratteristiche o proporzioni di 90.000 T./a di rifiuto indifferenziato, se pur lasciata in sospeso la CDS, non è stata menzionata nessuna indicazione circa eventuali procedimenti di valutazione sulla pericolosità del rifiuto speciale, in carico per legge ai due produttori, sia del procedimento iniziale che di quello finale.

E' risaputo che i **cd. RIFIUTI CON CODICE A SPECCHIO** sono rifiuti derivanti dal trattamento di altri rifiuti, come nel caso di specie il Codice EER 191212 fa riferimento al precedente codice assoluto (come tutti quelli con asterisco):

- 191211* - altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose,
- 191212 - altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211.

(Nella classificazione dei rifiuti, in questo e in tutti gli altri casi in cui la normativa prevede un codice a specchio, viene indicato per primo il rifiuto contenente sostanze pericolose, e, solo immediatamente dopo, quello non pericoloso che viene definito come "diverso da quello di cui alla voce...", ossia il pericoloso). **Un rifiuto può essere "diverso" da un rifiuto pericoloso solo se NON contenente sostanze incluse nelle classi di pericolo, e l'unico modo per stabilire se tale rifiuto NON contiene le sostanze incluse nelle classi di pericolo è conoscerne la composizione e, se essa non è nota né può essere conosciuta (con le modalità procedurali consolidate), bisogna effettuare analisi complete dello stesso.**

A tal proposito, il **Consiglio di Stato, sentenza n. 5252/2014**, ha stabilito che *"gli stabilimenti per la tritovagliatura e l'imballaggio dei rifiuti (STIR) di che trattasi effettuano sui rifiuti urbani indifferenziati un trattamento meccanico di triturazione, vagliatura primaria e vagliatura secondaria con deferrizzazione magnetica dei sopravagli primario e secondario, in taluni casi accompagnata dalla stabilizzazione aerobica della frazione umida tritovagliata e in un caso dalla separazione balistica sul sovravaglio secondario. In considerazione del trattamento effettuato negli STIR, gli stessi si configurano come nuovi produttori di rifiuti che, per natura e composizione, risultano diversi dal rifiuto urbano in entrata", con l'ulteriore conseguenza che "il codice 19 può perciò essere legittimamente assegnato ai rifiuti prodotti dagli impianti di trattamento dei rifiuti, ma la frazione umida tritovagliata con codice 191212 deve essere sottoposta ad ulteriore trattamento per essere conferita in discarica ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente (Direttiva 1999/31/CE e D.lgs 36/03). Fermo restando che l'assegnazione del codice 191212, trattandosi di una voce specchio, può essere effettuata solo dopo idonea caratterizzazione del rifiuto che ne escluda la*

natura pericolosa". Analogamente, **una nota dell'ISPRA**, il massimo organo di controllo in materia ambientale, dettata in materia di trattamento a calce dei fanghi di depurazione, espressamente afferma quanto segue: *"Ulteriore punto di criticità è rappresentato dalla assenza di indagini atte ad escludere la pericolosità del rifiuto. Si sottolinea che la normativa pone in capo al produttore del rifiuto la responsabilità della corretta classificazione dello stesso. Nel caso in esame, ai fini della valutazione della pericolosità si impone una doppia verifica. In primo luogo, essendo il codice CER proposto dalla società ... per il rifiuto in uscita dal trattamento una voce "a specchio", è necessario determinare analiticamente la concentrazione di sostanze pericolose nel rifiuto stesso"*.

Una nota **sentenza della Cassazione, Sez. III, n. 46897 del 9 novembre 2016** (in proc. Arduini) ha affrontato il tema con dovizia argomentativa, affermando che: *"la classificazione di un rifiuto identificato da un "codice a specchio", e la conseguente attribuzione del codice (pericoloso/non pericoloso) compete al produttore/detentore del rifiuto; ne consegue che, dinanzi ad un rifiuto con codice "a specchio", il detentore sarà obbligato ad eseguire le analisi (chimiche, microbiologiche, ecc.) necessarie per accertare l'eventuale presenza di sostanze pericolose, e l'eventuale superamento delle soglie di concentrazione; solo allorquando venga accertato, in concreto, l'assenza, o il mancato superamento delle soglie, di sostanze pericolose, il rifiuto con codice "a specchio" potrà essere classificato come non pericoloso. Aderendo alla diversa prospettiva dedotta dal ricorrente, invece, ne deriverebbe che il detentore di un rifiuto con codice "a specchio" potrebbe classificarlo come non pericoloso, e di conseguenza gestirlo come tale, in assenza di analisi adeguate; ma tale interpretazione, oltre ad essere in contrasto con gli obblighi di legge, è evidentemente eccentrica rispetto all'intero sistema normativo che disciplina la gestione del ciclo dei rifiuti, ed al principio di precauzione ad esso sotteso"*.

Conclude, la Corte, affermando che "pertanto, compete al detentore del rifiuto dimostrare in concreto che, tra i due codici "a specchio", il rifiuto vada classificato come non pericoloso, previa caratterizzazione dello stesso; in mancanza, il rifiuto va classificato come pericoloso (art 1, comma 6, Alleg. D)".

In tempo di COVID e di emergenza rifiuti di Roma, che vede conferiti fuori e dentro i secchioni di prossimità **ogni sorta di inquinanti senza alcuna regola o limite**, ricordiamo anche che la classificazione delle voci specchio, come modificata dalla decisione 2014/955/UE della Commissione, deve tener conto dell'esistenza di taluni **POP (acronimo della locuzione inglese di "inquinanti organici persistenti", o "persistent organic pollutant", disciplinati dal Regolamento (CE) 850/2004 (c.d. "Regolamento POP")**. I rifiuti contenenti taluni POP (come indicato nell'allegato dell'elenco dei rifiuti (punto 2, terzo trattino) sono considerati pericolosi senza ulteriori considerazioni.

NEL PROCEDIMENTO DI CUI TRATTASI PERO' NON VIENE FATTO CENNO AD ALCUNA CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI, BEN DIVERSI DALLA FORSU, DI PROVENIENZA DALLA STAZIONE DI TRITOVAGLIATURA DELLA PORCARELLI GINO & CO SRL DI ROMA- ROCCA CENCIA, ma sic et simpliciter vengono derubricati come **"non pericolosi"**, senza indicare alcun iter di conoscenza della composizione del rifiuto, assolvendo quindi solo formalmente all'obbligo prescritto dalla legge.

(il Consiglio di Stato (sentenza n. 5252/2014) ha affermato che quando dal trattamento di un rifiuto scaturisca un nuovo rifiuto, la classificazione di quest'ultimo va effettuata dall'ultimo produttore)

Per quanto riguarda il TMB, indagini del NIPAAF/Nucleo Investigativo Forestale dei Carabinieri hanno validato che la sua edificazione sarebbe avvenuta in **VIOLAZIONE DELL'AREA DI RISPETTO DELLA FASCIA AUTOSTRADALE**, senza peraltro aver acquisito alcun parere da Autostrade per l'Italia Spa, cosa evidentemente anch'essa sottaciuta da chi doveva tutelare il bene comune **in CDS e quando il fascicolo è stato inviato al Consiglio dei Ministri per avere l'autorizzazione a procedere per il rilascio dell'AIA: vedere i 3 screenshot seguenti tratta dalla richiesta di Rinvio a Giudizio già sopracitata.**

N.B.

La tesi contrastante della Società avente causa, che la fascia di rispetto dovesse essere minore (30 metri) in quanto prevista dalla normativa per i "centri abitati", non si applica al caso di specie, in virtù della Delibera di Giunta con allegate le relative tavole del Comune di Guidonia Montecelio n.116 del 22.4.2011, avente per oggetto: "Delimitazione dei centri abitati ai sensi dell'Art 4 Dlgs 285/92 di cui alla

DGC n.97 del 27.5.2008" che comprende 9 quartieri di Guidonia tra cui però non è affatto compresa l'Inviolata .

Screenshot 1

D) delitto p. e p. dagli articoli 110-323 c.p. perché, in concorso tra loro e nelle qualifiche sopra descritte, emanando l' il 2 agosto 2010 la determinazione C1869 con cui si rilasciava l'autorizzazione integrata ambientale in favore del Consorzio CO.LA.RI. per la realizzazione di un impianto di trattamento meccanico biologico di rifiuti solidi urbani sito in Guidonia, loc. Inviolata: omettendo di acquisire al procedimento il parere della Soprintendenza Archeologica, e in violazione dell'art. 146 comma 4 D.Lvo 42/2004, nonché dell'art. 17 punto 3 lett. "n" del D.P.R. n. 223/2007 (che prevede il parere finale della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici, fondato sui pareri endoprocedimentali delle Soprintendenze interessate per materia e territorio);

- autorizzando la realizzazione di un impianto della capacità di 190.000 tonnellate annue, laddove il decreto commissariale n. 24 del 24 giugno 2008 (recante l'elenco degli interventi necessari ad assicurare l'autosufficienza impiantistica della Regione Lazio in materia di gestione dei RSU), prevedeva la realizzazione di un impianto di sole 140.000 tonnellate,

- omettendo di acquisire il parere dell'autorità preposta al vincolo autostradale (Autostrade per l'Italia S.p.A.) insistente sull'area di realizzazione dell'impianto, situato ben al di sotto della fascia di rispetto e di inedificabilità assoluta di 60 metri imposto al di fuori dei centri abitati dall'art. 16, comma 1, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285 e dall'art. 26 del D.p.R. n. 495/1992, intenzionalmente facevano conseguire un ingiusto vantaggio patrimoniale al destinatario del provvedimento, consistente nella realizzazione del predetto impianto con una capacità di trattamento di rifiuti (e quindi con il rientro economico garantito dalla tariffa di accesso in impianto) maggiore rispetto a quella assentibile e in assenza dei pareri vincolanti delle amministrazioni preposte al rispettivo vincolo.

5

16

Screenshot 2

G) delitto p. e p. dagli articoli 110-323 c.p. perché, in concorso tra loro e nelle qualifiche anzianze descritte (i primi 4 in qualità di destinatari del provvedimento, il quinto in qualità di intermediario tra i primi quattro e la , la omettendo intenzionalmente di approfondire l'istruttoria relativa alla mancanza del parere di competenza di Autostrade per l'Italia, nell'AIA dell'impianto TMB di Guidonia, loc. Inviolata, in relazione alla realizzazione di parte dell'opera all'interno della fascia di rispetto autostradale di cui all'articolo 26 del Regolamento di attuazione del codice della strada (così come integrato dal Decreto Interministeriale 1404 del 01 aprile 1968 e l'art. 9 della L. 729 del 24 luglio 1961) stabilita, al di fuori del perimetro dei centri urbani, in 60,00 m (nel caso di specie realizzando l'opera a meno di 58 metri di distanza), ed anzi omettendo la di attivare la propria amministrazione, al fine di far valere l'inottemperanza all'obbligo normativo violato ed avallando una interpretazione totalmente priva di fondamento, secondo cui per effetto del rilascio (illegittimo) dell'AIA si sarebbe verificata una trasformazione della destinazione urbanistica dell'area tale da far scendere la fascia di rispetto a soli 30 mt dal confine autostradale, consentivano alla società richiedente di conseguire un ingiusto profitto pari al valore dell'impianto realizzato abusivamente. Reato commesso in Roma sino a data odierna.

Screenshot 3

H) delitto p. e p. dagli artt. 81-323-479 c.p. perché anche in tempi diversi:

1. omettendo di rispondere alle richieste della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici reiterate il 03/05/2012, il 16/12/2013 ed il 20/12/2013, per poi rispondere solo a seguito della sospensione dei lavori (atto che colpiva la società COLARI Ambiente Guidonia e non l'Amministrazione Comunale);
2. fornendo, con nota 4 aprile 2014 prot. n° 29242, emanata solo a seguito del provvedimento di sospensione dei lavori emesso dalla Soprintendenza BB.AA.PP. in data 31/03/2014 prot. n° 9711, informazioni non idonee ai quesiti proposti e segnatamente facendo riferimento a vincoli ex articolo 146 D.Lvo 42/2004 ovvero PTPR e non ai vincoli menzionati dalla Soprintendenza, relativi all'articoli 134 lett. "b" e "c" e 142 lett. "c" ed "m" e 143 lett. "d" del D.Lvo 42/2004;
3. indirizzando, con nota prot. n° 35350, resa in riferimento alla nota MiBAC prot. n° 9711 del 31/03/2014, la nota di cui al punto 2 che precede alla Regione Lazio – Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, alla Soprintendenza e alla COLARI Ambiente Guidonia (la quale, in pari data, con nota prot. n° 35350/URB del 23/04/2014 a firma dell'Amministratore Unico del CO.LA.RI., comunicava alla Regione Lazio, Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, al Ministero B.A.C.T. e alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, di aver ricevuto dal Comune di Guidonia, la nota predetta, in cui si affermava di ritenere i lavori regolarmente autorizzati e, quindi, di ritenere che il fermo cautelare disposto con lettera prot. MBAC-SBAP-Laz U-PROT. 0009711 del 31/03/2014 del Soprintendente Palandri, dovesse essere certamente rivisto), facilitava la ripresa dei lavori;
4. certificando falsamente, con nota prot. n° 58392 del 22/07/2014, su richiesta chiarimenti del N.I.P.A.F. del C.F.S., che l'area distinta in catasto alla Sezione Marco Simone, Foglio n. 2, Mappali 2,3,4,74,216,224 e 225, ricadeva parte in zona E) agricola primaria con interventi di cui alla L.R. n. 38/1999, ed in parte – che è quella ove l'intervento richiesto risulta completamente assorbito – quale zona posta in variante al p.r.g. approvata dalla Regione Lazio con A.I.A. n. C1869 del 2.8.2010, come zona D, impianti industriali ed assimilati, sottozona D4, destinata all'impianto integrato per il recupero, trattamento, valorizzazione dei rifiuti non pericolosi, e che "su detta area, come previsto dalle Circolari ANAS n. 109707 del 29/07/2010 e n. 86574 del 16/06/2011, in tali zone la fascia di rispetto della rete autostradale è di 30 ml.", e quindi certificando falsamente "la conformità della struttura in corso di realizzazione al P.R.G., come da precedenti valutazioni", intenzionalmente procurava alla società CO.LA.RI. Ambiente Guidonia un ingiusto vantaggio patrimoniale pari al valore della realizzazione dell'impianto di trattamento meccanico-biologico sito in Guidonia e comunque alla rimozione degli ostacoli amministrativi alla sua realizzazione. Reati commessi in Guidonia Montecelio alle date sopra indicate. Competenza determinata da connessione con i più gravi reati di cui agli artt. 260 d. lgs. 152/2006.

7

Pertanto dopo che Regione Lazio/Direzione Rifiuti non ha tenuto conto del Vincolo di Area Vasta MiBact (Decreto del 16 settembre 2016 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27.09.2016 e nei tempi di Legge anche dal Comune di Guidonia Montecelio) che impone:

"Omissis...divieto di ampliare o riaprire il sito della discarica esistente, sulla quale potranno essere eseguiti solo lavori di rinaturalizzazione e ripristino paesaggistico, previa autorizzazione di questo Ministero. Nell'area della discarica in dismissione e nelle aree ad essa circostanti, inoltre, non potranno essere realizzati volumi. Non si potranno altresì, nelle stesse aree, esercitare attività che comportino il deposito di consistenti accumuli di detriti e/o di materiali di scarto, se non per motivi strettamente necessari alla bonifica del sito; - effettuare arature o movimenti di terra per un raggio di 100 m a partire dal centro dei siti archeologici con complessi monumentali e ruderi emergenti, corrispondenti ai numeri 8, 12-13, 15, 17, 22, 25, 28, 33, 35-37, 39-40, 42-43, 47, 49, 53, 63, 69-70, 73, 78, 80, 86-87, 90-91, indicati nella planimetria inclusa nella "Relazione generale";

è provato che il **TMB**, che incide in area IMMEDIATAMENTE adiacente alla discarica e con piezometri che riportano anch'essi superamenti di CSC, sarebbe stato **edificato in VIOLAZIONE DI UNA FASCIA DOVE INSISTE UN VINCOLO DI INEDIFICABILITA' CON CARATTERE ASSOLUTO**, che prescinde dalle caratteristiche dell'opera realizzata. (Es: Sentenza n. 536/2019 del Tar Emilia Romagna, confermata anche da: **Il vincolo di inedificabilità gravante sulla fascia di rispetto autostradale ha carattere assoluto e prescinde dalle caratteristiche dell'opera realizzata, in quanto il divieto di costruzione sancito dall'art. 9 della l. n. 729/1961 e dal successivo d.m. n. 1404/1968 non può essere inteso restrittivamente al solo scopo di prevenire l'esistenza di ostacoli materiali suscettibili di costituire, per la loro prossimità alla sede autostradale, pregiudizio alla sicurezza del traffico e alla incolumità delle persone, ma appare correlato alla più ampia esigenza di assicurare una fascia di rispetto utilizzabile, all'occorrenza, dal concessionario,**

per l'esecuzione dei lavori, per l'impianto dei cantieri, per il deposito di materiali, per la realizzazione di opere accessorie, senza limiti connessi alla presenza di costruzioni (Consiglio di Stato, IV, 27 gennaio 2015, n. 347).

Ma a quanto pare anche questo, amministrativamente parlando, non sarebbe stato rilevato da nessuno e **non risulterebbe nelle Determinazioni dirigenziali dell'Area Rifiuti di Regione Lazio inerenti al TMB, che, con difetto di motivazione, illogicità manifesta, ovvero con clamoroso errore di fatto, hanno DELEGITTIMATO anche la Soprintendenza del Mibact, laddove comunque vigerebbe la cogenza e la prevalenza delle disposizioni del piano paesaggistico ed archeologico sulle disposizioni dello strumento urbanistico comunale.**

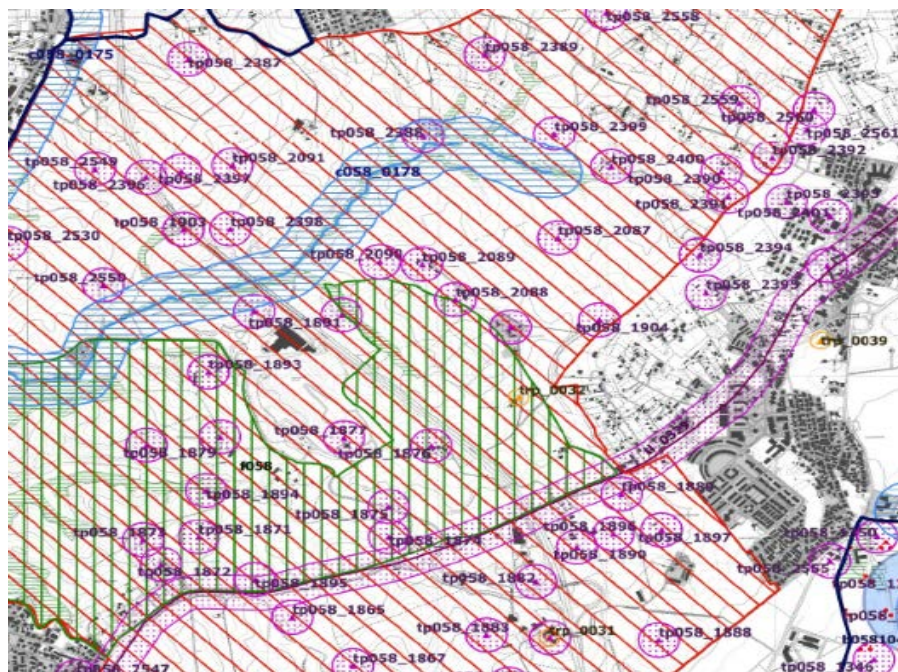
3)PTPR : oltre che detto Tmb non è compreso affatto nella disponibilità per la chiusura del Piano Rifiuti 2020, come affermato in maniera non veritiera sempre al Consiglio dei Ministri dalla ex dirigente Tosini, l'ambito di paesaggio in cui ricade l'intervento, nello specifico, per quanto riguarda attività connesse a discariche, impianti per lo stoccaggio, impianti per il recupero, impianti per il trattamento o lo smaltimento dei rifiuti, come definiti e disciplinati dal d.lgs. 36/2003 e dal d.lgs. 152/2006 (compresi gli autodemolitori), è consentita la prosecuzione di attività ** in atto legittimamente autorizzate previa valutazione di compatibilità con i valori riconosciuti del paesaggio agrario in sede di rinnovo delle autorizzazioni e subordinatamente alla realizzazione di misure ed opere di miglioramento della qualità paesaggistica del contesto da documentare dettagliatamente nella relazione paesaggistica. È altresì consentito l'adeguamento tecnologico. Interventi di nuova realizzazione non sono consentiti.

(** Il TMB non è in uso e nel Piano Rifiuti 2021 non è affatto presente, dopo che già dalla Proposta di Piano era solo indicato nella Tabella 116, come NON IN ESERCIZIO e neanche "quotato".

Il confronto tra le tavole del P.T.P.R. "annullato" (approvato nel 2019) e quelle del P.T.P.R. vigente (approvato nel 2021) non evidenziano differenze e i vincoli sono rimasti invariati in tutta l'area del TMB e dell'ex discarica dell'Inviolata.

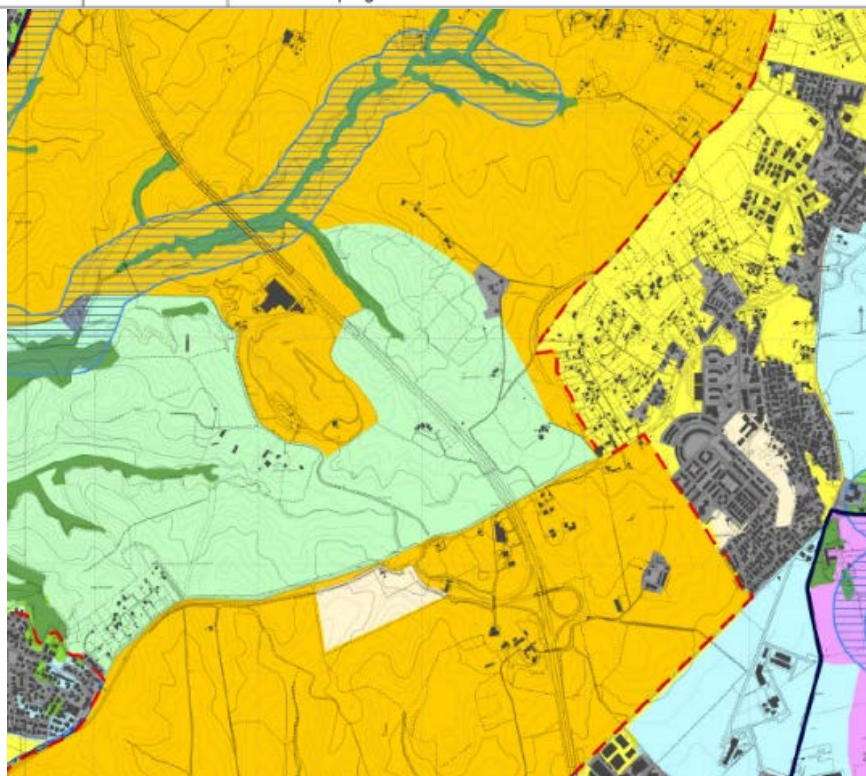
Tuttavia si rileva che il Mibact con D.M. del 16 settembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.226 del 27/09/2016, ha dichiarato il notevole interesse per una vasta zona sita nel Comune di Guidonia Montecelio meglio qualificate come «Tenute storiche di Tor Mastorta, di Pilo Rotto, dell'Inviolata, di Tor dei Sordi, di Castell'Arcione» all'interno delle quali ricompreso il TMB e l'ex discarica dell'Inviolata. Nello specifico l'apposizione del vincolo prevede espressamente per la Discarica dell'Inviolata e l'Impianto per il trattamento meccanico biologico (TMB) di rifiuti urbani, ricadenti in un'area classificata come «Paesaggio agrario di rilevante valore», sono individuati come «Ambiti di recupero e valorizzazione paesistica»; le aree classificate come «Paesaggio naturale» e «Paesaggio degli insediamenti urbani» rimangono invariate. Vengono confermate le prescrizioni contenute nelle norme del P.T.P.R. in riferimento ai diversi paesaggi individuati. Inoltre, le seguenti norme, che integrano, ai sensi dell'art. 140 comma 2 del decreto legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii per l'area oggetto del provvedimento, la disciplina dei paesaggi già individuata nel P.T.P.R. della Regione Lazio adottato e ss.mm.ii., prescrivono il divieto di realizzare strade carrabili ulteriori, oltre a quelle già esistenti all'interno dell'area individuata, le cui eventuali modifiche andranno preventivamente sottoposte al parere di questo Ministero e che non potranno prevedere ulteriori importanti estensioni della carreggiata; installare tralicci e/o piloni di grandi dimensioni (ad es.: linee aeree di alta tensione, impianti di telefonia mobile, pale eoliche) di altezza superiore a 6 m; ampliare o riaprire il sito della discarica esistente, sulla quale potranno essere eseguiti solo lavori di rinaturalizzazione e ripristino paesaggistico, previa autorizzazione dal Ministero (come risulta dal documento dell'Accordo interistituzionale sottoscritto in data 27.05.2021 tra il Ministero della Cultura e la Regione Lazio: **“Modalità applicative dell'articolo 14, comma 1, lett. d), delle Norme del PTPR approvato con DCR n. 5 del 21.04.2021 - BUR n. 56 del 10.06.2021”**)

Nell'area della discarica in dismissione e nelle aree ad essa circostanti, inoltre, non potranno essere realizzati volumi. Non si potranno altresì, nelle stesse aree, esercitare attività che comportino il deposito di consistenti accumuli di detriti e/o di materiali di scarto, se non per motivi strettamente necessari alla bonifica dell'Inviolata



Individuazione degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico
art. 134 co. 1 lett. a e art. 136 D.Lgs. 42/2004

Beni dichiarativi		ab058_001	lett. a) e b) beni singoli: naturali, geologici, ville, parchi e giardini	art. 8 NTA
		cd058_001	lett. c) e d) beni d'insieme: vaste località con valore estetico tradizionale, bellezze panoramiche	art. 8 NTA
		cdm058_001	lett. c) e d) beni d'insieme: vaste località per zone di interesse archeologico	art. 8 NTA
		ab058_001	ab: riferimento alla lettera dell'art. 136 co. I D.Lgs. 42/2004 058: codice ISTAT della provincia 001: numero progressivo	



Sistema del Paesaggio Agrario	
	Paesaggio Agrario di Rilevante Valore
	Paesaggio Agrario di Valore
	Paesaggio Agrario di Continuità

4) **PRINCIPIO DNSH**: Il Regolamento 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 istituisce il dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, in cui è stabilito che ogni singolo PNRR nazionale oltre a dover soddisfare tutti i requisiti previsti dal regolamento stesso, tra cui i sei pilastri di cui all'art. 3, debba contenere misure che siano conformi al principio **DNSH** inderogabile di «**non arrecare un danno significativo**»: **ossia non sostenere o svolgere attività economiche che arrechino un danno significativo all'obiettivo ambientale, ai sensi, ove pertinente, dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 c.d. Tassonomia.**

La Commissione ha altresì precisato che il rispetto del diritto ambientale nazionale e dell'UE applicabile è un obbligo distinto e non esonera dalla necessità di effettuare la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti o l'ammodernamento di impianti già esistenti e comunque in conformità al **Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 28 settembre 2021 n. 9722 che prevede il rispetto di due criteri:**

1. coerenza con la **pianificazione di settore**: piano regionali e piani provinciali e di ambito per la gestione dei rifiuti;
2. evitare la lesione del principio sancito dall'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 "**non arrecare un danno significativo**" principio DNSH contro l'ambiente.

Il regolamento **UE 2020/852 del 2° criterio** non riguarda solo i progetti finanziabili con il PNRR ma qualsiasi progetto che possa potenzialmente produrre un danno all'ambiente

Pertanto , **oltre che in violazione del Piano Rifiuti Lazio 2020 e per tutte le altre illegittimità rappresentate in atti, sia dal Comune di Guidonia Montecelio che dalle Associazioni, il caso di specie di entrambi gli impianti dell'Inviolata, per coerenza con quanto documentato ampiamente, sembra sia anche in violazione dei seguenti obiettivi ai numeri 3, 4, 5 e 6 della Tassonomia/ Valutazione DSNH**, ovvero:
"3.si considera che un'attività arreca un danno significativo all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee, o al buono stato ecologico delle acque marine;

4.si considera che un'attività arreca un danno significativo all'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se conduce a inefficienze significative nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, o se comporta un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti oppure se lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all'ambiente;

5.si considera che un'attività arreca un danno significativo alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento se comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo; 6.si considera che un'attività arreca un danno significativo alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi se nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per l'Unione "

E quindi sembra evidente che la valutazione DNSH debba essere effettuata, coerentemente, anche per eventuali controlli e riforme di impianti preesistenti in quanto, afferma la Commissione, le riforme in alcuni settori, tra cui l'industria, i trasporti e l'energia, pur avendo le potenzialità per dare un contributo significativo alla Transizione Verde, possono anche comportare il rischio di arrecare un danno significativo a una serie di obiettivi ambientali, in funzione di come sono progettati o mantenuti in uso.

A riprova di quanto elencato, si puntualizza che infatti il PNRR prevede per quanto riguarda la gestione dei rifiuti legata al miglioramento della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani (Linea A) e **all'ammodernamento di impianti per il trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti da RD** (Linea B) che: *“ non sono ammessi ai finanziamenti gli interventi che hanno ad oggetto investimenti in discariche, in impianti di Trattamento Meccanico Biologico/Trattamento Meccanico (TMB,TBM, TM,STIR ecc), o inceneritori o combustibili derivati da rifiuti, nel rispetto del principio DSNH richiamato”*

In tutto questo scenario si va ad inserire il 20.7.2022 l'ordinanza del Sindaco Metropolitano Gualtieri, citata nella SINTESI di cui sopra, che appare mezzo non legittimo per la messa in esercizio del TMB e in cui comunque SI OMETTE LO STATO REALE DELL'ARTE PERCHE' NON SI MENZIONA ALCUNA COMPROMISSIONE AMBIENTALE E SANITARIA GIA' IN ATTO, ovvero:

- ne della situazione dell'area dell'Inviolata, su cui insiste una **discarica (di proprietà di uno dei soci colpiti al 99% da interdittiva di Ambiente Guidonia srl, ovvero, Ecoitalia 87 anch'essa del Gruppo Cerroni: la discarica che ha i primi due invasi completamente sfoderati dal polder ed il capping provvisorio, chiusa nel 2016, ancora sotto sequestro giudiziario, è immediatamente adiacente al TMB, e sulla stessa c'è da 12 ANNI aperta presso il Comune di Guidonia Montecelio una CDS per le valutazioni di Arpa Lazio e degli enti sovracomunali per definire prima della BONIFICA l'esatta perimetrazione dell'inquinamento di falda con piezometri che insistono anche sulla dislocazione del TMB stesso e dove sono stati, anche di recente, riconfermati superamenti di metalli pesanti e composti organici;**

-ne che l'inquinamento di falda viaggia per la direzione dei flussi verso i centri abitati di S.Lucia di Fonte Nuova e Marco Simone di Guidonia Montecelio, distanti circa 1 km, in presenza del fosso di Marco Simone a cui afferisce il fosso del Cupo, parallelo alla discarica e al TMB;

-ne che ulteriori 9 piezometri richiesti da Arpa portano superamenti anche in area TMB, tanto che il 7.7 u.s. il Comune ha disposto un appalto per la valutazione in contraddittorio di tutti i 54 piezometri interessati, che hanno riconfermato quanto accertato negli anni da Arpa Lazio e dalla stessa negli ultimi rapporti;

-ne del vincolo Parco, istituito come **parco naturale-archeologico regionale dell'Inviolata**, di seguito denominato "Parco dell'Inviolata" ai sensi della legge regionale del 28 novembre 1977, n.46 e della legge del 6 dicembre 1991, n. 394;

-ne del **vincolo DM 16/9/16 Mibact di "area vasta"** che inibisce qualsiasi operazione, volumetrie e movimenti terra in tutta l'area dell'Inviolata, se non che la BONIFICA della discarica, e che considera l'**area di Discarica e di TMB come "paesaggio agrario di rilevante valore" ed entrambi "ambiti di recupero e valorizzazione paesistica"**, mentre CMRC ha concesso con Determina_99902834_22_09_2022_DIR0302 **autorizzazione allo scarico del TMB**, validando come scarico dell'impianto, per 10 anni, **uno dei piezometri già compreso nel piano di caratterizzazione per i rilievi di Arpa Lazio, l'NP5**, vanificando così ogni possibilità della Bonifica, che i cittadini del NE Lazio attendono dal 2012.

CONSIDERATO ANCHE CHE

- l'ANAC già nel parere AG 68/15/AC del 21 maggio 2015, ha affermato che, in presenza di un'informazione antimafia interdittiva, le stazioni appaltanti devono di norma procedere alla revoca dell'aggiudicazione e, se la stipula del contratto è già intervenuta, alla sua risoluzione in virtù di

quanto previsto all'art. 94, commi 1 e 2, d.lgs. 159/2011. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti;

- lo stesso Sindaco Gualtieri ribadisce nell'Ordinanza di cui trattasi che la stessa non esprime alcuna deroga;

Concludendo si rammenta che tutto appare in contrasto con il dettato normativo poiché risulta:

-CHE DETTO TMB NON E' MAI ENTRATO IN USO,
-CHE NON E' COMPRESO NEL PIANO RIFIUTI REGIONALE 2021-2025, NE NEL PTPR IN VIGORE, e quindi non abilitato a completare il fabbisogno impiantistico di Regione Lazio;
-CHE NON HA MAI PARTECIPATO CON LA PA A NESSUNA GARA DI APPALTO o AFFIDAMENTO EX ART.208 DEL TESTO UNICO AMBIENTALE, ne risponde al Codice Appalti (D. Lgs. 50/2016), che disciplina le forme e le modalità per l'affidamento dei servizi o al Piano Regionale Gestione dei Rifiuti (PRGR), approvato con DCR n. 4 del 05/08/2020, che elenca gli impianti in funzione nel Lazio, tutti in esercizio dai tempi del Commissariamento. I gestori degli impianti di nuova realizzazione o che il PRGR descrive non in esercizio, la cui autorizzazione sia giunta a scadenza dopo la chiusura del regime straordinario, nonché gli ampliamenti o revamping di quelli in funzione, devono infatti essere affidatari del servizio mediante gara o altra procedura ammessa dal Codice appalti, laddove ricevano rifiuti urbani ("o assoggettabili a tale regime o comunque appartenenti al ciclo integrato dei rifiuti" - Consiglio di Stato, Sez. V, 23/11/2014 n. 5242) da gestori pubblici o da affidatari degli enti per la raccolta e il trasporto, ovvero da altri impianti di trattamento che ricevano rifiuti urbani.

- CHE IL TMB DOVEVA ADEGUARSI ALLE RICHIESTE DI ARPA LAZIO PRIMA DEL COLLAUDO E DELLA MESSA IN FUNZIONE.

Tutto quanto di cui sopra, S.E.& O. inspiegabilmente disposto senza preventivi pareri ambientali e sanitari e quindi in totale contrasto per la disparità e lo sbilanciamento di diritti contrapposti fosse anche di un solo singolo cittadino per quanto previsto dalla Costituzione (poiché tutto l'iter sta avvenendo a danno dei cittadini e dell'Ambiente del NE Lazio, il cui interesse pubblico non viene affatto calcolato, mentre quello dei cittadini di Roma per la gestione dei rifiuti sembra essere stato connotato come "INTERESSE PUBBLICO PREVALENTE DA TUTELARE" (anche nella chiusura del TMB di Rocca Cencia...) , **causerebbe effetti futuri molto più rilevanti e definitivi che quelli ipotizzati nei 24 mesi di durata di una Ordinanza peraltro già scaduta ed impedirebbe completamente le operazioni di bonifica dell'area dell'Inviolata di Guidonia Montecelio**, assolutamente indispensabili visti gli accertamenti sanitari e i risultati degli studi specifici effettuati di cui sopra.

Pertanto per tutto quanto sovraesposto, parte integrante e sostanziale dell'Istanza,

SI CHIEDE ALLE SS.VV. DI VOLERE, NELL'AMBITO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE, PREDISPORRE OGNI AZIONE IDONEA AD ESERCITARE LA CONFORMITA' DEGLI ATTI NONCHE' LA RIFORMA DELLE DISPOSIZIONI, PER UN CORRETTO BILANCIAMENTO CHE TENGA CONTO DELLO STATO COMPLETO DELLA NARRAZIONE DEGLI INTERESSI COINVOLTI TRA PUBBLICO E PRIVATO, e quindi per presa d'atto di eventuali violazioni ed omissioni della normativa ambientale per il TMB di Ambiente Guidonia Srl, di voler procedere all' ANNULLAMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI rilasciate in quanto illegittime, intervenendo d'ufficio IN AUTOTUTELA anche a distanza temporale dal primo atto, in quanto appare

sufficientemente ed adeguatamente motivato l'interesse pubblico dei cittadini del NE Lazio laddove nel caso di specie sussistono attuali, oggettive ed adeguate ragioni che giustificano detta rimozione (Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 agosto 2019, n. 5631.- Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 settembre 2018, n. 5277)

Si inoltra la presente istanza ai sensi della legge 241/90, del d.lgs. n. 195/2005, del Dlgs 152/2006, della convenzione di AARHUS sull'accesso alle informazioni, la partecipazione dei cittadini e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, ed ex art.117 CPA.

Restando a disposizione per ogni eventuale richiesta di approfondimenti necessitasse (**Contatto telefonico del portavoce del CCL: Donatella Ibba 3477191132**), chiediamo altresì che ogni riscontro sia inviato a: cittadiniperfontenuovaenostra@pec.it e che ci vengano segnalati via pec per accesso agli atti, in base alla normativa sovraesposta, esiti e responsabili di rispettivi procedimenti, che dovessero avere corso da detta istanza.

Ringraziando per l'attenzione e confidando in un accoglimento positivo della richiesta, che eviti ai cittadini del NE Lazio di dover ricorrere in altra sede a tutela dell'Ambiente e della Salute, porgiamo distinti saluti

ANDREA BONAZZI

presidente pro tempore

ass. Cittadini per Fonte Nuova E' Nostra

ed in nome e per conto delle Associazioni/Comitati del **CCL- Coordinamento Cittadini Lazio:**

AMBIENTE TRASPARENTE ONLUS, ARTE DI VIVERE, CITTADINI PER FONTE NUOVA E' NOSTRA, CODICI – Centro per i diritti del cittadino, COMITATO CITTADINI PER FONTE NUOVA, COMITATO DIFESA AMBIENTE GUIDONIA MONTECELIO, COMITATO RESIDENTI COLLEFERRO, COMITATO SALUTE E AMBIENTE ASL ROMA 5, EARTH ODV, GENTE DI FONTE NUOVA, GUARDIA RURALE AUSILIARA NOGRA - FONTE NUOVA, INSIEME PER COLLE FIORITO, LA SESTA STELLA di Guidonia Montecelio, MARCOSIMONE ON LINE AMICI DI SEMOLA, PRO COLLEVERDE 2, PRO SANTA LUCIA, Circolo ZERO WASTE Guidonia Montecelio